Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 356

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 356 DEL 30 DICEMBRE 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1981.
Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all'anno 1981.

(7373)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 356 DEL 30 DICEMBRE 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI
A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 7 « Alto Materano Metapontino », in Montalbano Jonico: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Policoro.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 25, in Polistena: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Polistena.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 27, in Taurianova: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Taurianova.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 13, in S. Giovanni in Fiore: Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 18, in Catanzaro: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « G. Ciaccio » di Catanzaro.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « LE/2 », in Campi Salentina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia medica presso l'ospedale di Campi Salentina.

Regione Liguria: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista presso le unità sanitarie locali n. 3, n. 4, n. 10, n. 13, n. 18 e n. 19.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 56, in Lodi: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 60, in Vimercate: Concorso ad un posto di aiuto cardiologo del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 18, in Menaggio: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Renaldi » di Valsolda.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 26 « Comunità montana Valle Seriana 11-bis », in Albino: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia presso il presidio ospedaliero di Alzano Lombardo.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 16, in Lecco: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero neurologo presso l'ospedale di Lecco (ex aiuto neurologo ospedaliero).

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 46, in Castiglione delle Stiviere: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Castiglione delle Stiviere.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 23, in Tirano: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 53, in Crema: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia presso il presidio dell'ospedale maggiore di Crema.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 11, in Como: Concorso ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi presso l'ospedale « S. Anna ».
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia presso l'ospedale « S. Anna ».

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 58, in Cernusco sul Naviglio: Concorso ad un posto di primario di pediatria presso il presidio ospedaliero di Cernusco sul Naviglio.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 8, in Busto Arsizio: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica presso il presidio ospedaliero di Busto Arsizio.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 65, in Sesto S. Giovanni: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 22, in Sondrio: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare e radioterapia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 72, in Magenta: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Magenta.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 70, in Legnano: Concorso ad un posto di aiuto capo servizio presso il servizio di medicina nucleare dell'ospedale civile di Legnano.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 25, in Rivoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 38, in Cuorgnè: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile di Cuorgnè.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 63, in Saluzzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia-rianimazione presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 40, in Ivrea: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Ivrea.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 17, in Castelfranco di Sotto: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 30 « Area senese », in Siena: Concorso a due posti di assistente di medicina generale.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 13 « Area livornese », in Livorno: Concorso ad un posto di aiuto di psichiatria addetto al servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

Regione Valle d'Aosta - Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta:

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale presso il presidio ospedaliero di Aosta.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio speciale di neurologia e neurofisiopatologia presso il presidio ospedaliero di Aosta.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 2, in Agordo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione presso lo stabilimento ospedaliero di Agordo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 25, in Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il centro ospedaliero di Borgo Trento degli istituti ospitalieri di Verona.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Ospedale « Civico e Benfratelli » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale di Longone al Segrino.

Ospedale « S. Antonio abate e R. La Russa » di Trapani: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Antonio » di S. Daniele del Friuli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Istituto « G. Gaslini » di Genova-Quarto: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali di Bormio e Sondalo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

Istituto per l'infanzia di Trieste: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Piemonte e Regina Margherita » di Messina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente citologo addetto al servizio di istologia ed anatomia patologica presso l'ospedale « Regina Margherita » di Messina.

Ospedale « V. Monaldi » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Ospedali « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Milazzo: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di pneumologia.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « A. Businco » di Cagliari: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « V. Emanuele III » di Salemi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Fondazione « Casa sollievo della sofferenza » di S. Giovanni Rotondo: Concorso ad un posto di assistente della sezione di reumatologia aggregata alla divisione di medicina generale.

Ospedale civile « A.G.P. » di Piedimonte Matese:

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Ospedale di S. Agata Militello: Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Ospedale « S. Matteo » di Pavia:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad aiuto ospedaliero di urologia addetto alla divisione di urologia.

Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano: Concorso ad un posto di assistente pediatra della divisione di pediatria.

Ospedali civili riuniti di Sciacca: Concorso ad un posto di aiuto di neonatologia.

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Civile, M. Paternò Arezzo e G.B. Odierna » di Ragusa: Concorso ad un posto di assistente di anatomo-cito-istopatologia.

Ospedale di Novara di Sicilia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Ospedale maggiore di Modica: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « D. Cotugno » di Napoli: Revoca del concorso ad un posto di primario infettivologo.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 356 DEL 30 DICEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **I.C.O., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 9 % » sorteggiate il 29 novembre 1981. — **I.C.O., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 10 % » sorteggiate il 29 novembre 1981. — **I.C.O., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 7 % » sorteggiate il 29 novembre 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni « C.E.C.A. 6 % - 1968-1988 » sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Giovanni Balestra & figli, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Estrazione di obbligazioni. — **Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1981. — **Cigiemme, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1981. — **I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981 (assemblea straordinaria 3 ottobre 1980). — **I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981 (assemblea straordinaria 14 aprile 1981). — **Westron Italiana, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981 (assemblea straordinaria 3 ottobre 1980). — **Westron Italiana, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981 (assemblea straordinaria 21 ottobre 1980). — **Valli & Colombo, società per azioni, in Renate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981 (assemblea straordinaria 8 ottobre 1980). — **Società ceramica italiana Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « P.O. 5,50 % - 1964-1981 ». — **La magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni « 7 % - 1974-1988 » sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « M/72 - 7 % » sorteggiate il 20 novembre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « S/75 - 8 % » sorteggiate il 20 novembre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « U/76 - 10 % » sorteggiate il 20 novembre 1981. — **Carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1981. — **Mediocredito regionale delle Marche, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **Eridania - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1982 » sorteggiate il 9 dicembre 1981. — **Ricagni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1981. — **U.S.S.L. N. 9, in Saronno:** Estrazione di obbligazioni. — **Bisanzio Beach, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1981. — **Immobiliare le Fonti, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Cambi Luigi & C., società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marano sul Panaro (Modena):** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1981. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1981. — **R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1981 e rimborsabili il 1° gennaio 1982. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1981 e rimborsabili dal 1° marzo 1982. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1968 » sorteggiate il 21 dicembre 1981. — **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1981 (deliberato il 13 luglio 1970). — **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1981) (deliberato il 2 luglio 1979). — **DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1981. — **Figli di Pietro - Rodeschini, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1981. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1981.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773.

Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

marescialli maggiori	264
marescialli capi	336
marescialli ordinari	387
brigadieri e vice brigadieri	2.410
appuntati e guardie	18.844
Totale	22.241

Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia ».

Art. 3.

I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico.

Art. 4.

L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — LA MALFA — ANDREATTA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

TABELLA

Gradi	Al 1° gennaio 1981	Al 1° gennaio 1982
Marescialli maggiori	254	264
Marescialli capi	321	336
Marescialli ordinari	382	387
Brigadieri e vice brigadieri	2.330	2.410
Appuntati e guardie	18.046	18.844

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 774.

Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 775.

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è prorogata fino al 15 aprile 1982.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 776.

Adeguamento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 353, è elevato da lire 150 milioni a lire 450 milioni annui.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 777.

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL. Modifica alla legge 11 maggio 1981, n. 213.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL.

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 778.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *nel primo comma, le parole*: «, fino al 31 dicembre 1982,» *sono soppresse; dopo le parole*: « e successive modificazioni », *sono aggiunte le seguenti*: «, nonché per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricità e telefono) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 779.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1981, n. 780.

Esecuzione dell'accordo sussidiario all'accordo tecnico allegato alla vigente convenzione veterinaria italo-sovietica del 3 marzo 1971, firmato a Roma il 24 giugno 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sussidiario all'accordo tecnico allegato alla vigente convenzione veterinaria italo-sovietica del 3 marzo 1971, firmato a Roma il 24 giugno 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 18

ACCORDO SUSSIDIARIO

concernente la modifica degli annessi 1 e 2 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il 3 marzo 1971 nonchè la modifica degli articoli 10 e 13 di detto accordo e la sua estensione alle carni di selvaggina uccisa (alci, antilopi asiatiche, camosci, caprioli, cervi e cinghiali), agli organi e ghiandole destinati ad uso opoterapico e al miele.

IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

In conformità dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS sulla collaborazione nel campo della ve-

terinaria firmata a Mosca in data del 3 marzo 1971, hanno convenuto di portare all'accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana e il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del 3 marzo 1971 le seguenti modifiche:

Art. 1.

Equini vivi: annessi 1 e 2.

1. L'intestazione dell'annesso 1 all'accordo allegato alla precitata convenzione viene così modificata:

« Certificato sanitario (1) N... Annesso 1.
Equini da allevamento.
Equini da destinarsi alla produzione della carne.
Equini da macello, (2) ».

2. L'annesso 1 all'accordo allegato alla precitata convenzione, nel caso si tratti di equini non destinati alla immediata macellazione, deve essere integrato dalla seguente attestazione:

« Gli animali di cui al presente certificato sanitario sono stati sottoposti, con esito negativo:

a) alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) non oltre trenta giorni prima del carico (4), qualora si tratti di maschi interi di età superiore a dodici mesi;

b) alla prova di Coggins (prova di immuno-diffusione in gel di agar per la diagnosi dell'anemia infettiva degli equini), non oltre trenta giorni prima del carico (4), qualora si tratti di animali di età superiore a sei mesi ».

3. L'annesso 2 all'accordo allegato alla precitata convenzione deve essere integrato dalla attestazione di cui al precedente paragrafo 2.

4. La marcatura a fuoco su uno degli zoccoli anteriori recante le lettere « I » per l'Italia e « URSS » per la Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non deve essere applicata agli equini destinati alla produzione della carne.

Art. 2.

Bollatura sanitaria del pollame e dei conigli macellati.

I punti 5 e 6 dell'art. 10 dell'accordo allegato alla precitata convenzione sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Ciascuna carcassa di pollame o di coniglio deve essere contrassegnata da un bollo veterinario a placca di metallo o di altro materiale igienicamente rispondente, recante il numero dello stabilimento, la sigla IT per l'Italia e U.R.S.S. per l'U.R.S.S. e la sigla attestante l'avvenuta ispezione veterinaria. Le parti contraenti si comunicheranno le caratteristiche della sigla attestante l'avvenuta ispezione veterinaria.

6. Le carcasse intere di volatili o di coniglio devono essere imballate in scatole o cartoni o casse, legate con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione, recanti stampati all'esterno a caratteri leggibili e indelebili o su una etichetta, fissata solidamente in modo da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, il bollo sanitario, la denominazione della specie animale, il peso netto e la data dell'imballaggio.

Qualora le carcasse siano presentate singolarmente in confezioni originali sigillate costituite da materiale trasparente, il bollo veterinario può essere impresso a stampa su ogni confezione, oppure essere riprodotto su un'etichetta introdotta all'interno della confezione stessa o su un'etichetta fissata solidamente alla confezione mediante un piombo inviolabile o in modo da dover rompere forzatamente l'etichetta al momento della apertura ».

Art. 3.

Cani e gatti.

Il paragrafo 2 dell'art. 13 dell'accordo annesso alla precitata convenzione viene soppresso e sostituito dal seguente:

« 2. Nel predetto certificato sanitario deve essere altresì attestato che i cani e i gatti, di età inferiore a 12 settimane, sono stati vaccinati contro la rabbia da almeno venti giorni e da non oltre 12 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso. Nel certificato deve essere inoltre indicato se è stato impiegato un vaccino a virus vivo attenuato o un vaccino inattivato precisando il tipo di vaccino e l'istituto produttore.

Art. 4.

Organi e ghiandole per uso opoterapico.

1. L'accordo annesso alla precitata convenzione è esteso agli scambi di organi e ghiandole congelati per uso opoterapico.

2. Gli organi e le ghiandole di bovino, equino, suino, ovino e caprino per uso opoterapico devono soddisfare alle condizioni sanitarie stabilite per le carni dall'accordo annesso alla precitata convenzione nonché alle condizioni seguenti:

a) essere ottenuti negli stabilimenti di cui all'art. 9 del predetto accordo e nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso articolo;

b) essere confezionati in contenitori di plastica e successivamente imballati in cartoni, scatole o casse legati con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione, recanti all'esterno stampigliate a caratteri leggibili e indelebili o riportate su un'etichetta fissata solidamente con un piombo inviolabile o in modo di doverla rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti:

- bollo veterinario previsto per le carni,
- denominazione e sede dello stabilimento e della ditta esportatrice,
- denominazione anatomica e di specie,
- peso netto;

c) essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'annesso 9 all'accordo allegato nella precitata convenzione.

Nel certificato devono essere indicati gli eventuali trattamenti di denaturazione ai quali gli organi e ghiandole siano stati sottoposti.

Art. 5.

Carni di selvaggina uccisa.

1. Gli scambi di selvaggina uccisa di cui al paragrafo 7 dell'art. 10 dell'accordo annesso alla precitata convenzione sono estesi alle carni appartenenti agli animali delle seguenti specie:

- alce (*Alce alces*);
- antilope asiatica o saiga (*Saiga tatarica*);
- camoscio (*Rupricapra rupricapra*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus*);
- cinghiale (*Sus scrofa*);
- daino (*Dama dama*);
- eventualmente altri da definirsi in futuro.

2. Le carni di cui al precedente paragrafo devono soddisfare alle condizioni sanitarie, per quanto applicabili, stabilite per le carni equine, bovine, suine, ovine e caprine nell'accordo annesso alla precitata convenzione, nonché alle condizioni seguenti:

a) provenire da animali uccisi a caccia e originari da una Repubblica o da una regione, nel caso si tratti di una Repubblica suddivisa in regioni, indenne:

- da almeno dodici mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico e da peste bovina, qualora si tratti di carni di ruminanti:
- da almeno dodici mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico e da pesti suine (classica e africana), qualora si tratti di carni di cinghiale;
- da almeno tre mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici (A5, O1, C);

b) essere lavorate e preparate in stabilimenti rispondenti alle norme di cui all'art. 9 dell'accordo annesso alla precitata convenzione e nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 9;

c) aver subito, se trattasi di carni di cinghiale, un esame trichinoscopico con esito negativo ed essere state sottoposte a congelazione rapida a — 25 gradi centigradi per almeno venti giorni;

d) essere contrassegnate da un bollo a placca o da un bollo a fuoco o da un bollo ad inchiostro al metilvioletto.

La carcassa deve recare almeno 5 bolli, le parti di carcasse almeno 1 bollo per ogni pezzo.

Il bollo deve recare le indicazioni di cui al paragrafo 20 del capitolo IV dell'annesso C all'accordo allegato alla precitata convenzione;

e) essere presentate e trasportate:

- allo stato di refrigerazione (escluse quelle di cinghiale): in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore compresa fra 0 e +4 gradi centigradi;
- allo stato di congelazione: in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore non inferiore a — 25 gradi centigradi per i cinghiali e — 10 gradi centigradi per le carni di altri tipi di selvaggina;

f) essere presentate in:

- carcasse intere completamente eviscerate, con o senza pelle, con o senza testa, con o senza la parte distale degli arti;
- mezzene con osso, senza pelle;
- quarti con osso, senza pelle;
- cosciotti con osso, senza pelle;
- spalle con osso, senza pelle;
- quarti senza osso, in un solo pezzo;
- cosciotti disossati, in un solo pezzo;
- spalle disossate in un solo pezzo;

g) essere imballate in un involucro di tela, di plastica o di altro materiale che assicuri la stessa protezione e igienicamente rispondente, qualora vengano presentate in carcasse, mezzene e quarti. Nel caso vengano invece presentate in cosciotti o spalle con o senza osso devono essere avvolte direttamente, per ogni singolo pezzo, in un involucro trasparente, incolore, inodore e imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse legate con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione; ogni cartone o cassa può contenere un singolo pezzo o più pezzi aventi la stessa base anatomica.

I cartoni o le casse devono recare esternamente, oltre al bollo veterinario di cui alla precedente lettera *d*) le indicazioni seguenti:

- denominazione e sede dello stabilimento;
- denominazione della specie animale;
- denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa;
- peso netto;
- data del confezionamento;

h) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario, redatto in italiano ed in russo, conforme all'allegato modello 11-*bis*, rilasciato secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'accordo annesso alla precitata convenzione;

i) essere trasportate alle condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 8 del capitolo II dell'annesso D all'accordo allegato alla precitata convenzione.

3. Oltre alle carni di cui al paragrafo 6 dell'art. 9 dell'accordo annesso alla precitata convenzione, non possono essere destinate agli scambi le carni ottenute da animali:

- morti per cause diverse dall'uccisione a caccia;
- che non siano stati prontamente dissanguati ed eviscerati;
- denutriti, malati o in decomposizione;
- provenienti da zone ove siano state collocate esche avvelenate per la distruzione di animali selvatici o da zone ove siano state applicate al suolo o ai pascoli sostanze chimiche velenose o pericolose;

non possono inoltre essere destinate agli scambi le carni:

- di colore, odore, sapore e consistenza anormali;
- insufflate;
- trattate con sostanze conservanti, inteneritrici, con raggi ultravioletti, con radiazioni ionizzanti o con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo;
- trattate o venute a contatto con sostanze che influiscano sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrità e conservabilità;
- adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche non ineccepibili.

Art. 6.

Il miele e la cera d'api devono essere accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello 18.

FATTO a Roma il 24 giugno 1980 in due esemplari ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la parte sovietica
Vice capo della Direzione generale veterinaria del Ministero dell'agricoltura dell'U.R.S.S.
P. RAKHMANIN

Per la parte italiana
Direttore generale dei Servizi veterinari del Ministero della sanità della Repubblica italiana
L. BELLANI

ANNESSO 11-*bis*

CERTIFICATO SANITARIO Nr. . .

SELVAGGINA UCCISA DI GROSSA TAGLIA

Paese speditore . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio che ha rilasciato il certificato sanitario . . . .
. . . .

I - *Identificazione delle carni*

Carni di . . . .
(specie animale)
Carni refrigerate, congelate (1)
Carni con osso, senza osso (1)
Denominazione merceologica . . . .
. . . .
(tipi dei pezzi o tagli)
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei colli . . . .
Peso netto totale della spedizione . . . .

II - *Provenienza delle carni*

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento dello stabilimento (i) di lavorazione delle carni autorizzate al Servizio veterinario centrale . . . .

III - *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da . . . .
. . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto . . . . (2)
(ferrovia, autocarro, aereo, nave) (1).
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV - *Attestato di sanità*

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (1), certifica:

a) che le carni sopraindicate — gli imballaggi delle carni sopraindicate (1) — recano i bolli comprovanti che le carni sono state ottenute in uno stabilimento di lavorazione delle carni ufficialmente riconosciuto;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito di ispezione veterinaria, effettuata conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo sussidiario all'accordo concernente le condizioni veterinarie-sanitarie da applicare all'esportazione, all'importazione e al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo del 3 marzo 1971;

c) che le carni sono state ottenute da animali uccisi a caccia e originari da una Repubblica o da una regione (se la Repubblica è suddivisa in regioni) indenne da almeno dodici mesi da peste bovina, da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico e da almeno tre mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici;

d) che, qualora si tratti di carni di cinghiale:

- provengono da animali originari da una Repubblica o da una regione (se la Repubblica è suddivisa in regioni) indenne da almeno dodici mesi da peste suina africana e da peste suina classica;

- sono state sottoposte ad esame trichinoscopico con esito negativo nonchè a congelazione rapida ad una temperatura non inferiore a —25 °C per almeno venti giorni;

e) che le carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti o inteneritrici né con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti né comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni nocivo o pericoloso per la salute umana;

f) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni di igiene conformemente all'accordo sopraindicato.

Fatto a . . . . . . il . . . .

(Timbro)

Il veterinario di Stato

. . . .

(1) Cancellare la menzione inutile.

(2) Per i carri ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

ANNESSO N. 12

CERTIFICATO SANITARIO MIELE E CERA DI API

Paese speditore . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio che ha rilasciato il certificato sanitario . . . .
. . . .

I - *Identificazione del prodotto*

Natura del prodotto . . . .
Peso netto: . . . .
Contrassegno o marchio di identificazione . . . . .
. . . .

II - *Provenienza*

Stabilimento e luogo di origine del prodotto . . . . .
. . . .

III - *Destinazione*

Il prodotto suindicato è spedito da . . . .
. . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (1) . . . . . .
Nome e indirizzo dell'esportatore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV - *Attestato di sanità*

Il sottoscritto veterinario di Stato certifica che:

a) il miele/la cera (2) proviene da un apiario che si trova al centro di una zona di km 3 di raggio nella quale non è stato constatato negli ultimi sei mesi alcun caso di nosemiasi, di peste americana e di peste europea;

b) la cera è stata riscaldata per trenta minuti alla temperatura di cento gradi centigradi (2) (3);

c) i contenitori non sono stati in contatto con api o prodotti infetti o comunque provenienti da apiari non situati nella zona di cui alla lettera *a*).

Fatto a . . . . . . il . . . .

(Timbro)

Il veterinario di Stato

. . . .

Firma

. . . .

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.

(2) Depennare la parte che non interessa.

(3) La dichiarazione riguarda soltanto la cera che non risponde alle condizioni previste in IV *a*).

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **781.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato nel modo seguente:

scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia;
scuola di specializzazione in farmacologia;
scuola di specializzazione in nefrologia.

Art. 2.

L'art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è modificato nel senso che il quinto, sesto e decimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Le esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie durante tutti i cinque anni del corso e si svolgeranno presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante ai fini di apprendimento nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tali esercitazioni pratiche saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di prima e seconda categoria.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche.

Il settimo comma è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in cardioangiochirurgia, farmacologia, nefrologia.

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 265. — La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania — cattedra di chirurgia cardiaca — e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario e fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270 — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e teratologia;
anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
patologia chirurgica generale;
fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
radiologia generale;
semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
principi di informatica medica;
elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
clinica chirurgica generale;
anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;

cardioangioradiologia (biennale) I;
semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
elementi di anestesia e rianimazione;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
cardioangioradiologia (biennale) II;
semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
semeiotica angiologica;
cardiologia medica (biennale) I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I.

4° *Anno*:

cardiologia medica (biennale) II;
angiologia medica;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche, terapia intensiva (biennale) I;
patologia clinica cardiologica pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
terapia intensiva (biennale) II;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 273. — Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 274. — La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia - indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia - indirizzo: farmacologia clinica;
c) specialista in farmacologia - indirizzo: tossicologia.

Art. 275. — La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di « farmacologia di base », di « farmacologia clinica », di « tossicologia ».

Il numero massimo degli iscritti è fissato a quindici per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento dell'iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed aver superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

Art. 276. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 277. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.

2° *Anno*:

1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambienti da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo « farmacologia di base »:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli « screning » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) Indirizzo « farmacologia clinica »:

1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilità dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.

C) Indirizzo « tossicologia »:

1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;

4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

A) Indirizzo « farmacologia di base »:

1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia pre-clinica;
5) legislazione in campo di farmaci.

B) Indirizzo « farmacologia clinica »:

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) Indirizzo « tossicologia »:

1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Art. 278. — Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento.

La frequenza ai corsi è obbligatoria ai fini di apprendimento.

L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento di almeno un anno in una clinica specializzata.

Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 279. — La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice direttore responsabile della attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Art. 280. — Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Art. 281. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Catania.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 282. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di nefrologia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 283. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 284. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 285. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 286. — Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studio.

Art. 287. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 288. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (1° anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene - patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (2° anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapie dietetica e dialitica (1° anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapie dietetica e dialitica (2° corso);

fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 289. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 290. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

L'art. 268 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 882, concernente la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, è soppresso e sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le esercitazioni pratiche sono obbligatorie durante tutti i cinque anni di corso e si svolgeranno sotto forma di permanenza costante ai fini di apprendimento in istituto durante le ore della sua attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1981
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981.

Istituzione di una commissione per la concessione di contributi a pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui all'art. 5 del presente decreto, si atterrà ai seguenti criteri:

a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;

b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, nonché dell'eventuale istituto che patrocina la pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, della ampiezza del corredo bibliografico.

Art. 2.

La commissione agli effetti della concessione del contributo terrà conto:

a) della qualità e impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

b) della continuità e regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

c) del carattere nazionale del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;

d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

Art. 3.

Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20%, nonché quelle edite da o a cura dello Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito e da imprese economiche non editoriali.

Art. 4.

Per concorrere ai contributi, di cui all'art. 1 del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

La domanda dovrà essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, eventualmente dal programma di cui all'art. 2, lettera *b*), e dovrà essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonché su eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno.

Per l'anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Viene istituita la commissione di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sono chiamati quindici esperti qualificati nominati con decreto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sia che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca o di didattica nelle università per almeno cinque anni, sia che svolgano o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, sia che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è costituito presso la divisione per l'editoria libraria di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI

(7397)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 1981.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali guidiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979;

Visto il telegramma dell'Istituto centrale di statistica in data 12 settembre 1980, dal quale si desume che nel biennio luglio 1979-luglio 1981 l'indice del costo della vita ha subìto la maggiorazione del 45,4%;

Viste le richieste di adeguamento, così come previsto dal suddetto art. 8 della legge n. 349 del 1973, presentate dal Consiglio nazionale del notariato, dal Sindacato nazionale unitario aiutanti ufficiali giudiziari, dall'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

Vista la richiesta del Sindacato nazionale lavoratori Ministero di grazia e giustizia di contenere la variazione del diritto di protesto entro limiti socialmente accettabili;

Ritenuto che l'incremento del diritto e dell'indennità previsto dall'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, possa essere fissato nella misura del trenta per cento, nella considerazione che tale percentuale di aumento contemperi l'esigenza della remunerazione della prestazione con l'opportunità di contenere il costo degli atti in considerazione degli aspetti sociali del servizio;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 15 ottobre 1979, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto: minimo L. 1.170, massimo L. 26.390;

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri L. 1.040;

b) fino a 5 chilometri L. 1.300;

c) fino a 10 chilometri L. 2.340;

d) fino a 15 chilometri L. 3.380;

e) fino a 20 chilometri L. 4.160,

oltre i 20 chilometri per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e*) è aumentata di L. 1.040.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1981

p. *Il Ministro*: LOMBARDI

(7398)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° agosto 1981.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di lire 69 miliardi per la costruzione degli asili-nido comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto che per l'anno 1981 al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta una somma pari a lire 69 miliardi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di lire 69 miliardi in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale nella seduta del 28 febbraio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 69.000.000.000 (sessantanovemiliardi) per gli scopi di cui alle premesse che è stato suddiviso nella seguente misura:

Piemonte	L.	5.081.499.305
Valle d'Aosta	»	178.638.650
Lombardia	»	10.031.194.090
Bolzano	»	1.110.900.000
Trento	»	983.250.000
Veneto	»	5.014.593.450
Friuli-Venezia Giulia	»	1.329.419.240
Liguria	»	1.770.997.850
Emilia-Romagna	»	4.164.220.100
Toscana	»	3.481.111.375
Umbria	»	1.135.392.275
Marche	»	1.571.618.415
Lazio	»	5.828.168.590
Abruzzi	»	1.530.136.790
Molise	»	367.313.115
Campania	»	7.622.583.490
Puglia	»	5.341.763.060
Basilicata	»	1.101.939.350
Calabria	»	2.664.190.945
Sicilia	»	6.632.376.910
Sardegna	»	2.058.693.000
Totale	L.	69.000.000.000

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 69.000.000.000 (sessantanovemiliardi) derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981.

Art. 3.

E' autorizzata sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1981 la emissione degli ordinativi diretti per complessive L. 69.000.000.000 (sessantanovemiliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso col Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7353)

DECRETO 6 novembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 aprile 1981 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovina e caprina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive (CEE) n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981), concernente modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968 e successive modificazioni concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovina e caprina;

Considerata la necessità di modificare alcune norme del decreto ministeriale 15 aprile 1981;

Udito il parere della commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 aprile 1981 è soppresso.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(7352)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 novembre 1981.

Impegno della somma complessiva di lire 20 miliardi, per l'esercizio 1981, a favore dei comuni interessati della regione Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 » recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Bilancio, n. 152199 del 30 settembre 1981, in corso di registrazione, con il quale vengono, per il corrente esercizio 1981, stornate dal richiamato cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, le somme di lire 157,679 miliardi, in termini di competenza e di lire 67,679 miliardi di autorizzazione di cassa, a favore delle amministrazioni centrali di cui alla delibera CIPE del 7 agosto 1981, emessa sulla base dei programmi, ex art. 4, 6° comma, della sopracitata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la delibera CIPE del 17 settembre 1981;

Vista la nota n. 3/8191 del 6 ottobre 1981 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, diretta al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 20 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore dei comuni interessati della regione Puglia, esercizi 1981, come segue:

Comuni	Importi (in migliaia di lire)
Accadia	1.550.000
Anzano di Puglia	1.100.000
Ascoli Satriano	2.100.000
Bovino	2.000.000
Candela	1.600.000
Castelluccio dei Sauri	1.000.000
Celle di S. Vito	850.000
Deliceto	1.900.000
Faeto	900.000
Monteleone di Puglia	1.100.000
Orsara di Puglia	1.800.000
Panni	1.000.000
Rocchetta S. Antonio	1.300.000
Sant'Agata di Puglia	1.800.000
Totale	20.000.000

Art. 2.

La somma complessiva di lire 20 miliardi grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 51

(7225)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 dicembre 1981.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, e successive modificazioni, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° novembre 1973, n. 774, concernente « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici », che ha aggiunto l'articolo 12-*bis* al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato »;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1974, n. 40, concernente disposizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 12-*bis;*

Visti i propri decreti in data 16 ottobre 1974, 18 ottobre 1975 e 23 ottobre 1976, concernenti, rispettivamente,

proroga al 31 dicembre 1975, al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1977 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1980, con il quale sono state ripristinate, con modificazioni, le anzidette disposizioni fino al 31 dicembre 1981;

Ritenuto che le esigenze connesse con la situazione economica del Paese rendono necessario di ulteriormente prorogare le disposizioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 dicembre 1973, ripristinate e integrate con il decreto ministeriale 3 ottobre 1980, si applicano ai contratti per i quali l'ultimazione dei lavori, ovvero la consegna dei beni o la prestazione dei servizi, avvenga entro il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 1980 si applica anche nei confronti dei fornitori di beni o di servizi per i compensi revisionali maturati in base alle clausole contrattuali e non ancora corrisposti.

Roma, addì 21 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7399)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 1981.

Proroga del termine per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 738, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visti i decreti ministeriali n. 7188 del 9 novembre 1977, n. 2505 del 27 novembre 1979 e n. 2889 del 2 gennaio 1981 con i quali è stata data continuità in via temporanea, rispettivamente fino al 31 dicembre 1979, al 31 dicembre 1980 ed al 31 dicembre 1981 mediante il rilascio di autorizzazioni speciali ai sensi del comma quarto dell'art. 41 della citata legge n. 298, alle disposizioni in vigore alla data del 31 ottobre 1977, emanate ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, ed intese a consentire, in regime di blocco delle autorizzazioni, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per particolari autoveicoli dotati di speciale attrezzatura permanente e con determinati vincoli e limiti d'impiego e di esercizio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per altri sei mesi, fino al 30 giugno 1982, il termine ultimo previsto per il rilascio delle autorizzazioni speciali previste dai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1982 il termine del 31 dicembre 1981 previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 2889 del 2 gennaio 1981, entro il quale era ammesso il rilascio, in via temporanea, di una atuorizzazione speciale di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298 del 6 giugno 1974, per gli autoveicoli che rispondano alle caratteristiche richieste dalle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 per il rilascio fuori contingente di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, con le stesse modalità e con gli stessi vincoli e limiti previsti dalle disposizioni suindicate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(7400)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 14 maggio 1981.

Modalità di utilizzazione e di gestione del fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, ed interventi in favore dello esercizio cinematografico.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, di cui alla stessa, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale in essa previsti;

Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di sostegno, di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, è gestito dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, che d'ora in avanti sarà qui citata con la sola sigla S.A.C.C., secondo le disposizioni del presente decreto.

La relativa contabilità, distinta nelle due quote del 60% e del 40% per il grande e medio esercizio e per il piccolo esercizio, previste nel secondo comma dello art. 1 della legge stessa, sarà tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attività della S.A.C.C.

La gestione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della S.A.C.C., di cui all'art. 25 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, n. 978, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 231.

Art. 2.

La quota del 60% del fondo di sostegno di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, numero 378, sarà destinata:

A) Per contributi in conto capitale che potranno essere concessi a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti alle categorie del grande e medio esercizio, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature. L'importo di tali contributi non può superare il 50% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., per un ammontare massimo riconoscibile di L. 70.000.000.

Qualora trattasi di lavori volti all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie, l'importo del contributo è pari al 60% delle spese, fermo restando il limite massimo di spesa di cui al precedente comma.

Complessivamente la spesa ammissibile per i lavori di cui ai due precedenti comma non può superare l'ammontare di L. 100.000.000. In caso di eccedenza l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del contributo viene ridotto in proporzione alla rispettiva incidenza sul costo complessivo.

B) Per finanziamenti, di durata non superiore a 4 anni, a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti alle categorie del grande e medio esercizio, per lavori di adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature. L'importo di tali finanziamenti non potrà superare il 50% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., non superiore a L. 100.000.000.

Qualora trattasi di lavori concernenti l'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie, il finanziamento è concedibile fino al 60% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., non superiore a L. 100.000.000.

Art. 3.

La quota del 40% del fondo di sostegno di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 378, sarà destinata:

A) Per contributi in conto capitale che potranno essere concessi a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti alle categorie del piccolo esercizio per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature. L'importo di tali contributi non può superare il 60% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., per un ammontare massimo riconoscibile di L. 35.000.000.

Qualora trattasi di lavori volti all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie, l'importo del contributo è pari al 70% della spesa, fermo restando il limite massimo di spesa riconoscibile prevista al precedente comma.

Complessivamente la spesa ammissibile per i lavori di cui ai due precedenti comma non può superare l'ammontare di L. 50.000.000. In caso di eccedenza l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del contributo viene ridotto in proporzione alla loro incidenza sul costo complessivo.

Qualora le opere vengano effettuate anche per attuare finalità consortili o per la creazione di strutture di servizi tecnici od organizzativi, i massimali di cui al primo e secondo comma della lettera *A*) del presente articolo sono elevati rispettivamente di 5 punti.

B) Per i finanziamenti, di durata non superiore a 4 anni, a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti al piccolo esercizio per lavori di adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature; il finanziamento non potrà superare il 60% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., di L. 100.000.000.

Qualora trattasi di lavori volti all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie, il massimale di cui al precedente comma viene elevato al 70%; ove le opere vengano effettuate anche per attuare finalità consortili o per la creazione di strutture di servizi tecnici od organizzativi, detto massimale è elevato all'80%.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi in conto capitale, prevista dalla legge 23 luglio 1980, n. 378 e dal presente decreto, è riservata una quota non inferiore al 65% dello stanziamento (L. 2.600.000.000).

Art. 5.

Gli esercenti o proprietari che presentano contestualmente istanze di contributo sia sul fondo di intervento, istituito dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, che sul fondo di sostegno, potranno ottenere sul fondo di sostegno un contributo pari alla differenza fra quello concedibile per l'intera spesa e quello concesso sul fondo di intervento. In tal caso il contributo sul fondo di sostegno è aumentato di una aliquota del 5%.

Art. 6.

Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui al presente decreto i titolari delle sale, proprietari o gestori, dovranno presentare apposita domanda, in carta legale, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione IV e, in copia, alla S.A.C.C., corredata:

da un certificato della competente autorità comunale attestante la categoria di appartenenza della sala stessa, risultante dalla licenza di esercizio in base alla legge 4 aprile 1940, n. 406;

da un preventivo di spesa riferito alle singole voci dei lavori progettati, distinte separatamente in lavori inerenti all'adeguamento delle strutture ed al rinnovo delle apparecchiature ed in lavori inerenti all'introduzione di impianti automatizzati e di nuove tecnologie;

da una relazione illustrativa contenente l'eventuale piano di associazione consortile e dell'istituzione di strutture di servizi tecnici ed organizzativi finalizzati al piccolo esercizio. Nel caso di associazioni consortili l'istanza deve essere trasmessa per il tramite della competente autorità comunale o regionale.

Art. 7.

Le istanze di finanziamento e le istanze di contributo in conto capitale, di cui al precedente decreto, saranno sottoposte, unitamente alla relativa documentazione, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, al parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

I pareri adottati sulle singole istanze saranno comunicati dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla S.A.C.C.

La concessione dei finanziamenti e dei contributi è deliberata dai competenti organi della S.A.C.C. che ne darà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo ed all'impresa beneficiaria.

Art. 8.

I contributi ed i finanziamenti previsti sul fondo di sostegno non sono ammessi al beneficio del contributo, di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 9.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo potranno essere individuati annualmente, ai fini della legge n. 378 del 23 luglio 1980 e del presente decreto, gli impianti automatizzati e le nuove tecnologie.

Per sale cinematografiche del piccolo esercizio, ai fini del presente decreto, si intendono quelle classificate con decreto prefettizio nella IV e V categoria.

Art. 10.

Per le erogazioni ed il recupero dei finanziamenti si applicano, compatibilmente con la natura e la destinazione del prestito stesso ed in quanto non in contrasto con le norme contenute nel presente decreto, le stesse modalità e condizioni applicate dalla S.A.C.C. per i finanziamenti concessi sul suo fondo di dotazione.

Art. 11.

Le disponibilità del fondo saranno depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso di interesse da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 12.

Gli utili di esercizio, al pari delle eventuali perdite, saranno ascritti al fondo di sostegno.

Art. 13.

La S.A.C.C. presenterà, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo ed al Ministero del tesoro. Comunicherà, inoltre, alla stessa Direzione generale del Ministero del turismo e dello spettacolo, alla fine di ciascun semestre solare, una situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo avvenuti nel corso del semestre.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1981
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 305

(7351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1981.

Sostituzione del decreto ministeriale 2 maggio 1978, concernente approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli e di attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonchè per particolari tipi di scommesse il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il proprio decreto del 2 maggio 1978, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli ai trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, agli spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed alle esecuzioni musicali, ovunque effettuati, allorquando congiuntamente a tali spettacoli e attività abbia luogo anche la somministrazione di alimenti o bevande;

Ravvisata l'opportunità di sostituire la disciplina di cui al precitato decreto onde adeguare, tra l'altro, ai mutati valori monetari le misure percentuali dei prezzi praticati, da assumere quale base d'imposizione dei tributi sugli spettacoli;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 maggio 1978, con il relativo allegato, è sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione che forma parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI FORFETTARI DA APPLICARSI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DEI TRIBUTI CONNESSI AGLI INTROITI DERIVANTI DA TRATTENIMENTI DANZANTI CON O SENZA NUMERI DI ATTRAZIONE, SPETTACOLI TEATRALI DI QUALSIASI GENERE ED ESECUZIONI MUSICALI, OVUNQUE EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE.

A) TRATTENIMENTI DANZANTI
CON O SENZA NUMERI DI ATTRAZIONE

1) *In sale da ballo e night club.*

La base imponibile netta ai fini del calcolo della imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo

del biglietto d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:

per prezzi fino a L. 10.000: quota imponibile netta pari al 30 %;

per prezzi da L. 10.001 a L. 15.000: aumento della suddetta quota imponibile netta di un punto ogni 1.000 lire o frazione, fino ad un massimo del 35%;

per prezzi oltre L. 15.000: quota imponibile netta pari al 40% della parte eccedente le L. 15.000 imponibili al 35%.

Per la determinazione del prezzo medio della consumazione cui commisurare le suddette percentuali, l'ufficio accertatore dovrà prendere a base il prezzo praticato per la consumazione più richiesta, al lordo dell'eventuale percentuale di servizio, per almeno tre dei seguenti generi di consumazione: bibite analcoliche, liquori nazionali, liquori esteri, champagne, da scegliere in relazione alle caratteristiche del locale e alla clientela che lo frequenta.

Per lo champagne, vino e simili, il prezzo medio per persona è pari ad un quarto del prezzo della bottiglia.

Qualora le consumazioni offerte fossero più limitate e/o diverse rispetto ai generi elencati ai commi precedenti, il prezzo medio dovrà essere determinato, sempre in base ai criteri avanti dettati, in relazione ai prezzi di listino dei generi di consumazione disponibili.

I criteri di cui sopra, stabiliti tenendo anche conto del disposto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dovranno trovare applicazione con l'osservanza, a seconda delle modalità di ammissione del pubblico, delle seguenti norme particolari:

a) Ingresso con biglietto comprensivo del diritto a consumazione.

La quota imponibile unitaria netta del prezzo del biglietto dovrà essere indicata in distinta d'incasso.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio.

Qualora il diritto alla consumazione sia limitato solo ad alcuni dei generi avanti elencati rispetto a quelli disponibili nel locale, la quota imponibile unitaria netta verrà stabilita nella misura del 90 % del prezzo netto corrispondente a quello pagato dal partecipante al trattenimento, al lordo delle imposte.

Per i soli locali che effettuino trattenimenti danzanti riservati a clientela prevalentemente giovanile e pratichino un prezzo lordo del biglietto non superiore a L. 8.000, con l'offerta di una consumazione senza alcuna limitazione rispetto ai generi disponibili nel locale, ed un secondo prezzo al pubblico non inferiore al 50 % del primo, ma con scelta della consumazione limitata a bevande analcoliche o con contenuto in alcool fino al 21 % del volume, è consentito liquidare l'imposta moltiplicando le singole quote imponibili unitarie dei due prezzi considerati, da indicare in distinta di incasso, per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio, da rilasciare all'ingresso per ciascun prezzo e tipo.

La scelta della consumazione deve essere effettuata all'atto dell'ingresso.

I locali possono, tuttavia, rilasciare un biglietto di differenza tra i due prezzi che andrà conteggiato in distinta d'incasso; fino alla concorrenza dei biglietti di differenza rilasciati i tributi saranno liquidati sull'importo complessivo dei biglietti d'ingresso e di differenza.

In caso di inosservanza delle suddette norme la liquidazione dell'imposta avverrà secondo i normali criteri previsti al punto 1) e al primo, secondo e terzo paragrafo della presente lettera *a*).

b) Ingresso con biglietto e consumazione obbligatoria.

La quota imponibile unitaria netta deve essere commisurata all'importo complessivo del biglietto d'ingresso e della consumazione obbligatoria e non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi vanno moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio.

Tutto il conteggio deve essere evidenziato nella distinta di incasso.

c) Ingresso libero e consumazione obbligatoria.

La quota imponibile netta unitaria deve essere commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi sono da moltiplicare per il numero dei buoni consumazione che dovranno comunque essere consegnati con la consumazione anche se offerta gratuitamente, al tavolo o al banco e conservati, ai fini del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala del cliente. Tutto il conteggio deve essere evidenziato sulla distinta d'incasso.

Alternativamente a tale procedura l'esercente potrà optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore normalmente per periodi trimestrali solari, con riferimento ai giorni feriali, prefestivi e festivi, tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l'attività spettacolistica svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.

d) Ingresso con biglietto e consumazione facoltativa.

Fino alla concorrenza dei buoni consumazione rilasciati, la quota imponibile unitaria netta va commisurata all'importo complessivo del biglietto d'ingresso e della consumazione. Tale quota imponibile, che non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto, deve essere riportata in distinta d'incasso e su di essa vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione rilasciati al banco o al tavolo.

I restanti biglietti d'ingresso a pagamento ed omaggio vanno registrati nella medesima distinta d'incasso separatamente ed assoggettati all'imposta con l'aliquota corrispondente al loro prezzo unitario.

Non si procede a tassazione dei biglietti omaggio, nei limiti delle percentuali di ingressi gratuiti indicate all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, nel caso di liquidazione dell'imposta in base al prezzo netto del biglietto d'ingresso.

e) Ingresso libero e consumazione facoltativa.

La quota imponibile netta unitaria del prezzo della consumazione deve essere riportata nella distinta d'incasso.

Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle consumazioni, al banco o al tavolo, anche se offerte gratuitamente.

Alternativamente a tale procedura l'esercente potrà optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione facoltativa, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore, diminuite del 30% per i trattenimenti effettuati nei giorni prefestivi e festivi e del 50 % per quelli effettuati nei giorni feriali. Tale determinazione avrà luogo normalmente per periodi trimestrali solari, tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l'attività di spettacolo svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.

I buoni consumazione, da rilasciare all'atto della consegna della prima consumazione soltanto per le ipotesi di cui alle precedenti lettere *c*), primo e secondo comma, *d*) ed *e*), primo e secondo comma, devono essere numerati progressivamente, preventivamente vidimati dall'ufficio accertatore e registrati nei registri di carico e scarico con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti per i biglietti d'ingresso. Ai buoni consumazione tornano altresì applicabili le sanzioni previste al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le violazioni alle norme concernenti i biglietti d'ingresso. Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) devono essere rilasciati biglietti a quattro sezioni, ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore. Sempre con riferimento alle due ipotesi *a*) e *b*), è fatto obbligo di conser-

vare i tagliandi relativi ai *buoni consumazione ritirati*, a disposizione dell'ufficio accertatore ai fini del controllo e per la successiva distruzione.

I biglietti che danno diritto alla scelta della consumazione limitata a bevande analcoliche, o con contenuto di alcool fino al 21 % del volume, devono recare la dicitura: « consumazione a scelta limitata », mentre gli altri dovranno recare la dicitura « consumazione normale ».

Le modalità di partecipazione del pubblico ai trattenimenti e di scelta delle consumazioni nonché i prezzi praticati devono essere indicati su appositi avvisi redatti con caratteri leggibili ed affissi all'ingresso dei locali.

Per i trattenimenti danzanti con cena, compresi quelli organizzati in talune particolari occasioni (fine d'anno, carnevale, ecc.), vige la regolamentazione sopra esposta, salvo il necessario riferimento alla cena anzichè alla consumazione.

La relativa quota netta imponibile sarà determinata in misura pari al 25 % del prezzo della cena.

Per i trattenimenti danzanti organizzati negli esercizi dove la consumazione è normalmente costituita in via alternativa o dalla cena o dalla somministrazione di bevande, la regolamentazione di cui sopra torna applicabile con riferimento alla cena fino alla concorrenza del numero di pasti serviti ed alla somministrazione di bevande per la restante parte. Qualora, invece, sia prevista la possibilità di cenare in aggiunta alla somministrazione di bevande, la regolamentazione sopra specificata è applicabile considerando sia la somministrazione di bevande che la cena come distinte « prime consumazioni ».

Per le suddette ipotesi devono essere rilasciati distinti buoni « consumazione » e buoni « cena ».

2) *Negli alberghi, villaggi turistici, ristoranti, trattorie, bar e in qualsiasi altra attività similare.*

La base imponibile netta, per il calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa, è determinata nelle stesse misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni fissate per i trattenimenti danzanti nelle sale da ballo e night clubs e con l'osservanza delle medesime norme dettate in relazione alle modalità di ammissione del pubblico.

Per i trattenimenti che hanno luogo occasionalmente, nel normale orario di apertura, nei ristoranti, trattorie, bar, purchè non siano appositamente e preventivamente organizzati, ed esclusa in ogni caso la presenza di un complesso musicale o di apposita pista da ballo, l'imposta potrà essere liquidata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

Per i trattenimenti danzanti con cena tornano applicabili le *corrispondenti norme di cui al punto 1)*.

Quando i trattenimenti danzanti siano riservati ai soli alloggiati, la base imponibile sarà determinata in percentuale del corrispettivo globale dei periodi di soggiorno, in misura variabile dallo 0,50 % al 5 %, in relazione all'incidenza dei trattenimenti sul complesso dei servizi offerti e tenuto conto delle modalità di ammissione dei partecipanti, nonché delle caratteristiche dei trattenimenti stessi.

Tale percentuale potrà essere fissata in misura superiore, fino ad un massimo del 15 %, qualora siano previste particolari manifestazioni con la partecipazione di noti artisti, complessi, ecc. e/o la corresponsione di uno specifico prezzo per assistervi.

In tal caso la percentuale così determinata dovrà essere applicata sui corrispettivi del periodo di soggiorno durante il quale sono state effettuate le suddette manifestazioni.

La liquidazione del tributo, riferita alla sola misura percentuale della quota di soggiorno, dovrà avvenire con l'applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.

Analoghi criteri tornano applicabili anche quando congiuntamente o in luogo di trattenimenti danzanti siano riservate agli alloggiati altre attività soggette ad imposta tenendo conto, ai fini della suddivisione proporzionale dell'imponibile, della nota in calce alla tariffa allegata al predetto decreto presidenziale.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'inizio di attività prevista dall'art 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, gli esercenti dovranno dichiarare gli elementi necessari all'ufficio accertatore per la determinazione della percentuale imponibile e della sua eventuale suddivisione proporzionale; entro i termini previsti dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 i gestori degli alberghi, dei villaggi turistici ed attività similari dovranno dichiarare gli introiti effettivamente conseguiti per i soggiorni del periodo cui si riferisce la dichiarazione, conteggiando altresì l'imposta dovuta sulla percentuale imponibile, e sue eventuali suddivisioni, comunicata dall'ufficio accertatore a seguito della valutazione degli elementi forniti contestualmente alla dichiarazione di inizio di attività, o successivamente modificati anche a seguito di accertamento d'ufficio.

B) SPETTACOLI TEATRALI DI QUALSIASI GENERE

La base imponibile netta, ai fini del calcolo della imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa, è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo dei biglietti d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:

per prezzi fino a L. 10.000: quota imponibile netta pari al 50 %;

per prezzi oltre L. 10.000: quota imponibile netta pari al 70 % della parte eccedente le L. 10.000 imponibili al 50 %.

Per la determinazione del prezzo medio della consumazione e per le norme particolari da osservare in relazione alle diverse modalità di ammissione del pubblico, torna applicabile la medesima regolamentazione dettata per i trattenimenti danzanti di cui al paragrafo *A*), punto 1).

La quota imponibile unitaria come sopra determinata non potrà comunque superare l'85 % del prezzo netto corrispondente a quello cumulativamente pagato dallo spettatore, al lordo delle imposte.

Per gli spettacoli teatrali con cena la quota netta imponibile sarà determinata con i medesimi criteri previsti per i trattenimenti danzanti con cena (punto *A*), n. 1), ultimi tre commi).

C) ESECUZIONI MUSICALI

Per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di orchestrina o singoli strumenti o apparecchi non a disposizione dei clienti, esclusi quelli radiotelevisivi e di filodiffusione, la base imponibile netta ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA connessa è determinata in misura dal 10 % al 20 % dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle somministrazioni effettuate in concomitanza con le esecuzioni musicali, tenuto anche conto dei prezzi praticati

L'imponibile così determinato dovrà essere dichiarato nelle forme e con l'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 e la liquidazione del tributo dovrà avvenire con l'applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3) della tariffa annessa al decreto presidenziale predetto, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.

Qualora le esecuzioni musicali assumano carattere prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti o bevande e il pubblico venga ammesso con le stesse modalità di cui al punto *A*), n. 1), lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), troverà applicazione la relativa disciplina in luogo di quella prevista al presente punto *C*).

Il pagamento dell'imposta relativa agli spettacoli ed alle altre attività di cui ai paragrafi *A*), *B*), *C*), deve essere effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(7362)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1981.

Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1966, 10 ottobre 1967, 24 giugno 1968 e 24 settembre 1971, in materia di canoni per ponti radio telefonici e telegrafici ad uso privato, pubblicati, rispettivamente, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 27 del 21 settembre 1966, n. 32 dell'11 novembre 1967, n. 27 del 21 settembre 1971 e n. 6 del 21 febbraio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, in materia di tariffe telefoniche;

Considerata la necessità di adeguare i canoni per le concessioni di ponti radio ad uso privato con riferimento alla vigente regolamentazione dei canoni e delle tariffe per i servizi telefonici e telegrafici;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Rilevato che l'ultimo comma dell'art. 323 del codice p.t. stabilisce che i canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche debbono essere ridotti almeno del 25% per i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone;

Considerato che i servizi indicati nell'art. 3 del presente decreto riguardano la sicurezza delle persone;

Ritenuto, di conseguenza, necessario fissare per tutte le attività previste nell'art. 3 la riduzione all'aliquota del 25%, in parziale diverso avviso dal parere espresso dal consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radiotelefonici e radiotelegrafici (per questi ultimi indipendentemente dalla velocità di trasmissione) tra due o più punti fissi ovvero tra uno o più punti fissi ed uno o più mezzi mobili — ove i collegamenti stessi impegnino larghezza di banda radio ragguagliata ad un singolo canale — sono fissati nelle seguenti misure:

	Collegamenti in simplex (ad una frequenza) Lire	Collegamenti in duplex (a due frequenze) Lire
Collegamenti installati nel proprio fondo	1.470.000	1.764.000
Collegamenti fino a 15 km	2.271.000	2.725.000
Collegamenti oltre 15 km e fino a 30 km	4.271.000	5.121.000
Collegamenti oltre 30 km e fino a 60 km	7.483.000	8.980.000
Collegamenti oltre 60 km e fino a 120 km	9.355.000	11.226.000
Collegamenti oltre 120 km e fino a 240 km	10.959.000	13.150.000
Collegamenti oltre 240 km	13.365.000	16.038.000

I canoni annui di concessione per collegamenti impegnanti più canali radio simplex ad una frequenza o duplex a due frequenze sono ragguagliati alla somma dei canoni dovuti per ciascun canale impegnato.

Art. 2.

Per i collegamenti radioelettrici utilizzati, alternativamente o contemporaneamente, per telefonia e telegrafia, non è dovuta alcuna maggiorazione di canone, purché il canale (frequenza) impegnato sia lo stesso.

Per ogni stazione ripetitrice è dovuta una quota supplementare annua di L. 500.000.

Qualora le stazioni radioelettriche abbiano la possibilità di attuare diversi collegamenti, ma non più di uno alla volta, il canone è commisurato al collegamento che copre la tratta più lunga; qualora esse consentano invece diversi collegamenti contestualmente, il canone viene fissato nella misura risultante dalla somma dei singoli canoni dovuti per ogni tratta coperta.

Nel caso di collegamenti tra punti fissi nei quali, oltre a comunicazioni bilaterali, siano previste anche trasmissioni a destinazioni multiple, è dovuta una quota supplementare annua di L. 250.000 per ogni stazione idonea ad effettuare la trasmissione circolare.

Nel caso di stazioni che trasmettono a posti mobili, con possibilità per entrambi i tipi di stazione di effettuare trasmissioni circolari, per ciascun posto mobile è dovuta una quota supplementare annua di L. 40.000, in aggiunta alla quota supplementare annua di lire 250.000 per ogni stazione fissa.

Qualora una stazione trasmetta a posti mobili senza possibilità di effettuare trasmissioni circolari, il canone base rimane invariato se il numero dei posti mobili collegati non è superiore a 10. Eccedendo tale numero, è dovuta, in aggiunta al canone base, una quota supplementare annua di L. 100.000 per ogni 10 stazioni mobili o frazione di 10, escludendo le prime 10.

Nel caso di stazioni che trasmettono a posti muniti di solo ricevitore, il canone annuo base da applicare è ragguagliato ad un terzo di quello risultante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 1; le quote supplementari di cui al presente articolo, ove dovute, restano fissate nella misura intera.

Art. 3.

I canoni e le quote supplementari indicati negli articoli precedenti sono ridotti del 25% per le concessioni riguardanti:

a) i servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati dalla Croce rossa italiana o da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti dagli organi preposti alla vigilanza;

b) i servizi di polizia urbana e di vigilanza sul traffico eserciti dai comuni; i servizi di vigilanza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti mediante collegamenti radiotelefonici tra punti esclusivamente mobili;

c) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di amministrazioni statali, regionali e comunali;

d) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;

e) i servizi di sicurezza per le miniere;

f) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;

g) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;

h) i servizi antincendio posti sotto la vigilanza di amministrazioni statali, regionali o locali;

i) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee tranviarie, filoviarie, autoviarie regionali, provinciali o comunali;

l) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici.

Art. 4.

In caso di utilizzazione in comune con altri concessionari delle frequenze radioelettriche assegnate, il canone base dovuto è ridotto di un terzo, qualora la utilizzazione delle frequenze stesse sia limitata all'ambito della rete telefonica urbana; le quote supplementari di cui all'art. 2, ove dovute, restano fissate nella misura intera.

Art. 5.

Per i collegamenti radioelettrici atipici sottoelencati, i canoni annui sono fissati nella seguente misura forfettaria:

a) per radiocollegamenti tra uno o più mezzi natanti ed una stazione di base presso porti ed approdi marittimi, fluviali o lacuali: L. 1.000.000, per ciascuna stazione di base;

b) per radiocollegamenti terra-bordo-terra tra una stazione di base ed uno o più aeromobili, eserciti da intestatario di veicolo aereo o da compagnia aerea o da legale rappresentante di aeroporto ed aeroclub privati: L. 1.000.000, per ciascuna stazione di base;

c) per radiocollegamenti per l'esercizio di radar aventi finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea: lire 750.000, per ciascun impianto radar;

d) per radiocollegamenti per l'esercizio di stazioni aventi le caratteristiche specifiche dei radiofari: lire 600.000, per ciascuna stazione;

e) per radiocollegamenti per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere: L. 600.000, per ciascuna stazione di base;

f) per radiocollegamenti bordo-terra tra uno o più mezzi aerei o natanti ed una stazione a terra, munita di dispositivi tecnici ostativi a trasmissioni terra-bordo: lire 300.000, per ciascuna stazione ricevente;

g) per radiocollegamenti per impianti di ricezione di dati relativi a giochi e scommesse: L. 500.000, per ciascuna stazione ricevente;

h) per radiocollegamenti per osservatori astronomici o riservati alla sola ricezione di dati meteorologici, con espresso divieto dell'utilizzazione di impianti radar: L. 250.000, per ciascuna stazione ricevente;

i) per radiocollegamenti per impianti attinenti alla ricezione di notizie giornalistiche o di borsa: L. 200.000, per ciascuna stazione ricevente;

l) per collegamenti per impianti a scopo didattico presso scuole od istituti non statali: L. 50.000, per ciascuna stazione;

m) per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna: L. 100.000, per ciascuna stazione di base, oltre a L. 10.000 per ogni apparato, portatile od installato su mezzo mobile, collegato alla stazione di base.

Art. 6.

I titolari di autorizzazioni temporanee per l'esercizio od il collaudo di collegamenti radioelettrici sono tenuti a corrispondere le seguenti quote mensili non frazionabili:

a) per l'impianto e l'esercizio di radiocollegamenti temporanei in occasione di mostre, esposizioni, manifestazioni sportive, commerciali o similari: L. 500.000;

b) per prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, che non possono superare la durata di trenta giorni, condotte nell'interesse proprio della ditta installatrice: L. 500.000.

Art. 7.

I canoni annui e le quote supplementari determinati a norma del presente decreto sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal primo giorno del mese in cui sono attivati i collegamenti radioelettrici cui essi si riferiscono.

Art. 8.

I termini e le modalità di versamento dei canoni e delle quote supplementari, nonché la misura delle penali per il mancato o ritardato pagamento, sono stabiliti negli atti di concessione.

Art. 9.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione, purché ne dia notizia all'amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno solare: la rinuncia ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

I canoni e le quote supplementari di cui agli articoli precedenti hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; agli attuali concessionari è data facoltà di rinunciare alla concessione entro 90 (novanta) giorni dalla data stessa, verso pagamento del rateo maturato dei canoni e delle quote supplementari, applicati secondo le misure stabilite con il decreto stesso.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 25 agosto 1966, 10 ottobre 1967, 24 giugno 1968 e 24 settembre 1971, citati nelle premesse.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: GASPARI

(7378)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3511/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3512/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Siria.

Pubblicati nel n. L 358 *del* 14 *dicembre* 1981.

(342/C)

Regolamento (CEE) n. 3513/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1982).

Regolamento (CEE) n. 3514/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1982).

Regolamento (CEE) n. 3515/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3516/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1982).

Regolamento (CEE) n. 3517/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1982).

Regolamento (CEE) n. 3518/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3519/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3520/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3521/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3522/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3523/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3524/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli provenienti dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3525/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77, che fissa le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3526/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo stirene, della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, originario dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3527/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3528/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3529/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la diciottesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 3530/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 3531/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3532/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3533/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3534/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3467/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 350 del 7 dicembre 1981.

Pubblicati nel n. L 355 *del* 10 *dicembre* 1981.

(343/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Organizzazione dell'intervento per l'alcole delle prestazioni viniche. Condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. di tale alcole nella campagna vitivinicola 1981-82.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/79 del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2007/81 del 13 luglio 1981, che determina, per la campagna 1981-82, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2111/81 del 22 luglio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1981-82;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1981, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 850/81 del 1° aprile 1981, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole delle prestazioni viniche per la campagna 1981-82 e di provvedere allo apprestamento delle capacità ricettive per le quantità di alcole che verranno offerte in vendita all'A.I.M.A. dai distillatori franco magazzino dell'intervento;

Considerato che, stante lo svolgimento già in corso della campagna vitivinicola 1981-82, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per procedere all'apprestamento di tali capacità ricettive ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Nell'adunanza del 21 ottobre 1981;

Ha deliberato:

Titolo I

APPRESTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTO PER L'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE

Art. 1.

Nell'ambito dell'espletamento delle operazioni di intervento relative all'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, ed ai regolamenti integrativi ed applicativi per la campagna 1981-82, il servizio di ricevimento, immagazzinamento e conservazione del prodotto offerto in consegna all'A.I.M.A. dai distillatori che sono obbligati a tale consegna è affidato, con contratto a trattativa privata, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori, che dispongano di idonee attrezzature per magazzini autorizzati per commercianti all'ingrosso soggetti alla vigilanza continuativa degli organi della amministrazione finanziaria e utilizzabili come magazzini dello organismo di intervento, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza del richiedente. Per gli enti pubblici, società ed altre persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e ragione sociale, la sede e il legale rappresentante;

attività svolta;

ubicazione e capacità ricettiva di magazzino espressa in ettolitri di capienza offerta a disposizione dell'A.I.M.A., che non deve essere inferiore, per ciascun magazzino, a ettolitri 5.000;

ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione alla cui vigilanza continuativa sono soggetti i singoli magazzini indicati ed estremi dell'atto di autorizzazione del Ministero delle finanze per magazzini commercianti all'ingrosso;

dichiarazione di impegno a ricevere e conservare in detti magazzini fino al 31 dicembre 1982 ed entro il limite della capacità ricettiva posta a disposizione le quantità di alcole di cui l'A.I.M.A. disporrà la consegna nei magazzini medesimi;

la percentuale del ribasso sull'ammontare del compenso indicato all'art. 3.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità e disponibilità dei magazzini messi a disposizione.

Ogni domanda presentata ai sensi del presente articolo non può essere ritirata o modificata.

Qualora accolta dall'A.I.M.A. obbliga l'offerente all'accettazione dell'incarico di assuntore del servizio attraverso la stipula del contratto di cui all'art. 3 della presente delibera alle condizioni specificate in domanda.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è affidato con contratto a trattativa privata, con cui sono stabilite le condizioni particolari del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente deliberazione.

L'ammontare massimo del compenso riconoscibile all'assuntore per le operazioni di ricevimento, immagazzinamento, conservazione e consegna dell'alcole, nonché a rifusione degli oneri della copertura assicurativa è fissato nella misura di L. 475, ettanidro/mese.

Titolo II

CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DA PARTE DELL'A.I.M.A. DELL'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE NELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 1981-82

Art. 4.

Ogni partita di alcole da consegnare all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna 1981-82, deve essere costituita, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 1981, da alcole rettificato buon gusto avente gradazione minima di 95 gradi ed i requisiti prescritti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, nonché, per una quantità non superiore al 6% della partita medesima, da alcole con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Art. 5.

Per la consegna all'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art. 4, le imprese di distillazione, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che lo hanno prodotto, debbono far pervenire all'A.I.M.A. offerta scritta di consegna mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche: la denominazione e ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto a non meno di 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole ad almeno 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole offerto per la consegna;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati.

L'offerta di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (per le ditte individuali e società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria;

b) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole offerto all'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dai produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce e deve essere corredata, per le quantità di vino eventualmente comprese fra tali materie prime, dalla dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che detti quantitativi di vino sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1981, della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *d*);

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche della campagna 1981-82 sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 6.

Le offerte di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1981-82, devono essere presentate all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 agosto 1982.

Art. 7.

Verificata la regolarità e completezza dell'offerta di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, per la presa in consegna della merce nel magazzino di intervento indicato in detta lettera, qualora il distillatore non abbia fatto uso della facoltà di cui al successivo art. 13.

Art. 8.

La consegna dell'alcole al magazzino d'intervento deve essere effettuata dal distillatore interessato previ accordi con l'assuntore per conto dell'A.I.M.A. del servizio di detto magazzino.

La merce deve essere consegnata nuda franco magazzino d'intervento, schiava di imposta di fabbricazione e degli altri eventuali diritti erariali.

All'atto della presa in consegna l'assuntore del magazzino di intervento, previo accertamento in contraddittorio della quantità e qualità consegnata, emette apposita bolletta di entrata, sottoscritta dalle parti e formata, secondo modello approvato dall'A.I.M.A., in numero di esemplari occorrenti, rispettivamente, per la distilleria conferente, l'assuntore, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'A.I.M.A.

Nella bolletta di entrata devono essere indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, il distillatore conferente, la quantità e la qualità dell'alcole consegnato, gli estremi della bolletta di accompagnamento e gli estremi del certificato UTIF relativi alla partita indicata nell'offerta e della quale la quantità consegnata fa parte.

Art. 9.

Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore conferente per la campagna vitivinicola 1981-82, è di ECU 1,40, pari a L. 1.717,80 all'ettolitro per grado alcolico, esclusi l'imposta di fabbricazione, eventuali altri diritti erariali e l'I.V.A. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche all'alcole con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, e per quantità non superiore al 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Tale prezzo è riferito a merce nuda consegnata dal distillatore franco magazzino di intervento ed è applicato alla quantità effettivamente consegnata.

Art. 10.

Al pagamento del prezzo di acquisto provvede direttamente l'A.I.M.A., sulla base di fattura emessa dal distillatore conferente successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale fattura accompagnata da lettera del distillatore in cui sia indicata la forma prescelta per il pagamento fra quelle previste dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Le quantità di alcole acquisite all'A.I.M.A. nei magazzini di intervento saranno poste in libera vendita alle condizioni stabilite in appositi pubblici avvisi del Presidente dell'A.I.M.A., diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, e nelle sedi della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Nella prima applicazione della presente deliberazione il prezzo di libera vendita di tali quantità di alcole è stabilito, alla condizione di merce nuda resa su mezzo di trasporto dell'acquirente al magazzino di intervento, nelle seguenti misure:

L. 1.318,50 ad ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dello acquirente, nonché l'I.V.A., per l'alcole rettificato buon gusto di gradazione non inferiore a 95% vol.

L. 407,00 ad ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonché l'I.V.A., per l'alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione di gradazione non inferiore a 92% vol.

In rapporto all'andamento del mercato dell'alcole l'A.I.M.A. si riserva di modificare le misure del prezzo di libera vendita di cui al precedente comma.

Art. 12.

E' data facoltà al distillatore conferente di chiedere, contestualmente all'offerta di vendita dell'alcole all'A.I.M.A., di rimanere depositario delle quantità di alcole, di propria produzione, offerte in vendita, anziché effettuarne la consegna al magazzino dell'intervento.

La richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è accettata dall'A.I.M.A. alle seguenti condizioni:

a) l'acquisto del prodotto, nonché la presa in carico del medesimo viene effettuata dall'A.I.M.A., mediante lettera raccomandata a firma del Direttore generale, senza estrazione del prodotto stesso dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*);

b) la partita di alcole cui si riferisce la richiesta deve essere costituita da prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° oppure alcole a non meno di 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione);

c) il distillatore conferente è costituito depositario, nel proprio magazzino fiduciario o sussidiario di fabbrica, della partita acquistata dall'A.I.M.A. per un periodo massimo compreso fra la data stabilita nella lettera di accettazione di cui alla precedente lettera a) ed il 31 dicembre 1982 alle condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Titolo III

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DISTILLATORE CONFERENTE

Art. 13.

E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nello acquisto dell'intera partita di alcole da lui stesso prodotta e offerta in consegna all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, nella stessa offerta di consegna del prodotto.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della gradazione alcolica, della qualità e del relativo prezzo di cui al precedente art. 11 e deve essere corredata da fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A., di importo pari all'importo complessivo del prezzo di acquisto, valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per il pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Art. 14.

Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente art. 13, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato, ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita *immediatamente al distillatore acquirente*, senza estrazione del prodotto dal magazzino del distillatore.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'A.I.M.A. deve essere corrisposto dal distillatore alla stessa l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

Art. 15.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(7367)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di individuazione della zona geografica di produzione dei vini « Delia Nivolelli ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'identificazione dell'area di produzione per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica « Delia Nivolelli » ha espresso parere favorevole, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, proponendo per la delimitazione del comprensorio il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La zona di produzione delle uve dei vini da tavola con indicazione geografica « Delia Nivolelli » si identifica con la descrizione del comprensorio di bonifica omonimo di cui al decreto del presidente della regione Sicilia 3 dicembre 1976, n. 183/A, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, parte I, n. 2 del 15 gennaio 1977.

(7356)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 4 dicembre 1981. Programma di riassetto del gruppo SIR

Il C.I.P.I. nella seduta del 4 dicembre 1981 ha approvato il programma di riassetto del gruppo SIR presentato dal Ministro delle partecipazioni statali e redatto in coerenza a quanto disposto dall'art. 4, della legge 28 novembre 1980, n. 784. Ravvisata l'urgente necessità di dare effettiva attuazione agli interventi previsti nel programma stesso, ha invitato il Ministro delle partecipazioni statali a proporre, di concerto con il Ministro del tesoro, un apposito provvedimento legislativo.

Il C.I.P.I. ha anche accertato la sussistenza dello stato di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, delle aziende del gruppo SIR ed ha riscontrato l'esistenza delle condizioni per la fruizione dell'istituto del prepensionamento, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, da parte delle unità lavorative delle imprese del gruppo SIR.

Il Comitato inoltre, nel ritenere l'urgenza di addivenire in tempi brevi ad una razionalizzazione del ciclo delle olefine e dei coprodotti del cracking nel quadro del programma finalizzato per l'industria chimica e del documento sugli indirizzi di razionalizzazione del settore chimico, predisposto dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminato dal C.I.P.I. il 7 agosto 1981, ha invitato i Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a proporre al Comitato stesso, entro il 31 gennaio 1982, consultati i soggetti del settore chimico operanti nell'area pubblica ed in quella privata, un documento dal quale emerga il quadro complessivo aggiornato e prospettico della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti di olefine e dei coprodotti del cracking, nonché le eventuali misure d'intervento ai fini del coordinamento dei centri di produzione del comparto, onde consentire al C.I.P.I. — previa valutazione economica del Ministero del bilancio — la verifica della compatibilità del quadro prospettico con gli indirizzi programmatici contenuti nei documenti governativi sopra richiamati anche in ordine alle eventuali deliberazioni inerenti la concessione di agevolazioni finanziarie per le istanze presentate in data successiva alla presente delibera.

Il Ministro dell'industria è stato anche invitato a precisare in seguito quantitativamente il quadro strategico e programmatico dell'intera industria chimica ed eventualmente a proporre al C.I.P.I. modifiche e/o integrazioni ai richiamati documenti governativi di indirizzo.

(7368)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Verdefer dell'impresa Sivam S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Verdefer concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, via Scarlatti, 30, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7267)

Ordinanza 26 novembre 1981
Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente: produzione del virus aftoso - produzione del vaccino contro l'afta epizootica (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 3 marzo 1980);

Ritenuta l'opportunità di proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Considerato che lo stanziamento di spesa per l'acquisto, la distribuzione e l'impiego del vaccino antiaftoso è iscritto per l'anno 1981 in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità;

Ordina:

Art. 1.

E' obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi presenti nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

In via ordinaria saranno sottoposti a trattamento immunizzante:

a) dal 15 dicembre 1981 al 28 febbraio 1982 i bovini ed i bufali;

b) dal 1° aprile al 30 giugno 1982 gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione e i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini di cui alla precedente lettera *b*), dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre 15 giorni e da non oltre 4 mesi.

L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale o consorziale, nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria sarà estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a 3 mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sarà soggetto ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

In via eccezionale, le competenti autorità sanitarie, per comprovati motivi di ordine tecnico ed organizzativo, potranno consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione dell'intervento immunizzante o il suo differimento, rispetto ai termini previsti dall'art. 2.

Art. 5.

Il vaccino antiaftoso, occorrente per le fasi di vaccinazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali autorizzati alla produzione di virus aftosi, verrà distribuito gratuitamente per il tramite delle competenti autorità sanitarie regionali o degli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale.

Art. 6.

Le vaccinazioni saranno eseguite da veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

Per uniformità di indirizzo, in sede di trattamento immunizzante i veterinari vaccinatori compileranno il modello conforme all'allegato n. 1.

Art. 7.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma della Valle d'Aosta nonchè dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dall'apposito decreto ministeriale.

Le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno al pagamento delle prestazioni veterinarie con una congrua aliquota dei fondi assegnati a tali province in base all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 8.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, semprechè la situazione epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1982, per i bovini di allevamento situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 9.

Non sono soggetti, ovviamente, ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2, i trattamenti immunizzanti antiaftosi, effettuati in regime di emergenza od in ossequio a decreti o ad ordinanze ministeriali, relativi all'importazione di animali aftoso-sensibili.

Ogni altro trattamento immunizzante, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonchè dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 10.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 26 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

MODELLO 1

Provincia di . . . . . *Istituto produttore vaccino usato* . . . . . . *Comune di* . . . .
Serie e numero . . . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

Ordinanza ministeriale . . . . . .

Quindicina dal . . . . **al** . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno N.	Vitelli sopra l'anno N.	Manze N.	Vacche N.	Tori N.	Buoi N.	Bufalini N.	Animali sotto età vaccinale		
									Bovini N.	Bufalini N.	Ovini e caprini N.

. . . . . lì . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(7354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 23 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,55	1213,55	1213,65	1213,55	1213,50	1213,50	1213,45	1213,55	1213,55	1213,55
Dollaro canadese	1026,50	1026,50	1027 —	1026,50	1027 —	1026,45	1027,25	1026,50	1026,50	1026,50
Marco germanico	532,82	532,82	534 —	532,82	533,20	532,80	533,06	532,82	532,82	532,85
Fiorino olandese	485,25	485,25	485,40	485,25	485 —	485,20	485,10	485,25	485,25	485,25
Franco belga	31,584	31,584	31,67	31,584	31,53	31,60	31,60	31,584	31,584	31,60
Franco francese	210,35	210,35	210,95	210,35	211 —	210,30	210,70	210,35	210,35	210,35
Lira sterlina	2297,30	2297,30	2298 —	2297,30	2298,40	2297,30	2297,65	2297,30	2297,30	2297,30
Lira irlandese	1904 —	1904 —	1900 —	1904 —	1902,16	—	1895,50	1904 —	1904 —	—
Corona danese	164,22	164,22	164,10	164,22	164,03	164,20	164,35	164,22	164,22	164,25
Corona norvegese	207,74	207,74	207,50	207,74	207,60	207,75	207,77	207,74	207,74	207,75
Corona svedese	217,35	217,35	217,50	217,35	217,41	217,30	217,60	217,35	217,35	217,35
Franco svizzero	668,20	668,20	669,30	668,20	668,20	668,15	668,70	668,20	668,20	668,20
Scellino austriaco	76,033	76,033	76,10	76,033	76,05	76,05	76,08	76,033	76,033	76 —
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,50	18,40	18,50	18,40	18,80	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,437	12,437	12,45	12,437	12,43	12,40	12,39	12,437	12,437	12,43
Yen giapponese	5,52	5,52	5,52	5,52	5,51	5,51	5,52	5,52	5,52	5,52
E.C.U.	1304,58	1304,58	—	1304,58	—	—	1304,58	1304,58	1304,58	—

Media dei titoli del 23 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,525
» 5,50 % » » 1968-83	86,950
» 5,50 % » » 1969-84	83,875
» 6 % » » 1970-85	78,350
» 6 % » » 1971-86	72,325
» 6 % » » 1972-87	70,350
» 9 % » » 1975-90	71,200
» 9 % » » 1976-91	71,975
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,500
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	99,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,025
» » » » 1- 8-1980/82	98,525
» » » » 1-10-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1980/82	98,525
» » » » 1-12-1980/82	98,875
» » » » 1- 1-1980/83	98,775
» » » » 1-10-1980/83	98,200
» » » » 1- 3-1981/84	98,025
» » » » 1- 4-1981/84	98,650
» » » » 1- 6-1981/84	98,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	97,625
» » » 15 % 1- 1-1983	95,500
» » » 18 % 1- 7-1983	98,650
» » » 12 % 1-10-1983	87,125
» » » 12 % 1- 1-1984	85,470
» » » 12 % 1- 4-1984	85,075
» » » 12 % 1-10-1984	83,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1213,50
Dollaro canadese	1026,875
Marco germanico	532,94
Fiorino olandese	485,175
Franco belga	31,592
Franco francese	210,525
Lira sterlina	2297,475
Lira irlandese	1899,75
Corona danese	164,285
Corona norvegese	207,756
Corona svedese	217,475
Franco svizzero	668,45
Scellino austriaco	76,056
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	12,413
Yen giapponese	5,52
E.C.U.	1304,580

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 252

Cambi medi del 24 dicembre 1981

Dollaro USA	1213,50
Dollaro canadese	1026,375
Marco germanico	532,975
Fiorino olandese	485 —
Franco belga	31,45
Franco francese	210,67
Lira sterlina	2292,50
Lira irlandese	1899,50
Corona danese	164,925
Corona norvegese	206,625
Corona svedese	217,995
Franco svizzero	668,625
Scellino austriaco	75,845
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,41
Yen giapponese	5,56
E.C.U.	1303,89

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Set.Co. - Cooperativa settentrionale costruzioni », in Torino.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1981 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Set.Co. - Cooperativa settentrionale costruzioni, in Torino, composto dai signori:

Leggio Antonio, presidente;
Piro dott. Rosario e Bisello Armando, membri.

(7331)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di terreni in comune catastale di Mori

Con deliberazione 15 ottobre 1981, n. 12818, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5527/3 e 5540/2 in comune catastale di Mori, dal demanio al patrimonio provinciale.

(7325)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a dieci posti di commesso nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie terza), e successive modifiche;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « La copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione » ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, riguardante le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 270, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire dieci posti di commesso nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego: essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira (manovrare pesi - campione di kg 20). L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori;

e) licenza elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei titoli di merito presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Titoli di merito

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza o preferenza, come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano, quali: titolo di studio superiore a quello richiesto; titoli di addestramento, qualificazione, specializzazione e diplomi rilasciati da istituti o scuole statali, da centri per l'addestramento professionale o da altri istituti od enti controllati da dicasteri competenti, da organismi delegati; patenti di guida; ecc.).

I titoli che risulteranno formalmente e sostanzialmente imperfetti o incompleti non saranno presi in considerazione. Parimenti non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande. Non saranno ammessi riferimenti a documenti eventualmente presentati in precedenza a questo Ministero, o ad altre amministrazioni dello Stato od enti, a qualsiasi titolo.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 6.

Esame dei titoli

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice i documenti allegati alle domande pervenute, con una copia dell'elenco di cui all'art. 3.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria di merito generale, che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi), sotto pena di deca-

denza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguiranno la nomina a commesso previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa od altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al secondo livello retributivo iniziale, oltre gli assegni spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 novembre 1981

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1981
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 320

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);
8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza il sottoscritto allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono presentati.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . c.a.p. . . tel. . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . .

Firma . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . ., con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(7357)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasette posti, aumentati a quarantaquattro, di geometra nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 14ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 3 dicembre 1981, è pubblicato il decreto ministeriale 17 ottobre 1981, n. 11713, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1981, registro n. 18 A.N.A.S., foglio n. 397, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per esami, a trentasette posti, aumentati a quarantaquattro, di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1979, n. 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 122, da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda.

(7358)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1981, n. **40**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 146 *del 27 novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Intervento a favore del comitato di solidarietà per le vittime della strage del treno Italicus

Al fine di provvedere ai mezzi necessari per il sostegno morale e materiale alle famiglie delle vittime della strage del treno Italicus è disposta la assegnazione della somma *una tantum* di L. 5.000.000 a favore dell'apposito comitato di solidarietà, costituito fra la regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna ed i comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (cap. 02705 c.n.i.).

Art. 2.

Autorizzazione di spesa

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 10 milioni al circolo aziendale dei dipendenti regionali, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

La spesa è autorizzata annualmente con legge di bilancio e iscritta sul cap. 04260 denominato «Contributo al circolo aziendale dei dipendenti regionali».

Art. 3.

Modifica di autorizzazioni di spesa sulla legge n. 403/77 e sostituzione della loro copertura finanziaria con i fondi della legge n. 984/77 «Quadrifoglio»

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *n*), art. 1, della legge regionale n. 34/81 trova copertura con i fondi assegnati a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (capitoli 18205 e 86620).

Il limite di impegno di lire 4.300 milioni autorizzato a partire dal 1982 dall'art. 1, lettera *q*), della legge regionale n. 34/81 viene così modificato:

limite di impegno quinquennale di L. 720.000.000 a partire dal 1982;

limite di impegno quinquennale di L. 1.000.000.000 a partire dal 1983.

Le prime cinque annualità fanno carico al bilancio della Regione che vi provvede con i fondi assegnati a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Le annualità successive alla quinta fanno carico al bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

I fondi necessari alla copertura delle annualità relative al 1984, 1985, 1986 e 1987 per complessive lire 6.160 milioni sono accantonate in apposito fondo globale del 1983 per essere utilizzate negli anni successivi (capitoli 18890 e 86620).

La sostituzione della copertura finanziaria della autorizzazione complessiva di spesa di lire 9.600 milioni nel biennio 1982-83 disposta a norma del presente articolo è resa possibile dall'impiego della disponibilità di fondi per importo corrispondente sulle assegnazioni di cui alla legge n. 984/77 «Quadrifoglio» ottenuta a norma del successivo art. 4 della presente legge.

Art. 4.

Sostituzione copertura finanziaria con fondi ex «Marcora» di autorizzazioni di spesa precedentemente finanziate da fondi ex «Quadrifoglio»

La copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa di cui ai sottoelencati capitoli, già disposte a norma delle leggi regionali 23 aprile 1980, n. 26, 3 novembre 1980, n. 51; 24 aprile 1981, n. 11 a valere sui fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» per un ammontare complessivo di lire 9.600 milioni nel biennio 1982-83 è sostituita, per gli importi a fianco di ciascun capitolo indicati, con i fondi della legge 1° luglio 1977, n. 403 «Marcora» resisi disponibili a seguito della disposizione di cui al precedente art. 3 della presente legge:

Cap. 10615. — Spese dirette per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (legge 6 luglio 1912, n. 832; legge 29 giugno 1929, n. 1336; legge 30 giugno 1954, n. 493; legge 29 novembre 1956, n. 1367). Quota a carico dello Stato:

1982	L.	100.000.000
1983	»	2.500.000.000

Cap. 10725. — Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e art. 1, quarto comma, legge regionale 18 maggio 1974, n. 17):

1982	L.	1.000.000.000
1983	»	2.500.000.000

Cap. 12165 — Contributi attualizzati in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortifrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4, lettera *c*) legge regionale 10 maggio 1978, n. 15):

1982	L.	1.000.000.000
1983	»	2.500.000.000

Art. 5.

Aumento contributo ordinario A.R.F.

Il contributo ordinario regionale per la gestione 1981 della azienda regionale delle foreste è incrementato di L. 175.600.925 per il parziale reimpiego dell'avanzo di amministrazione della gestione 1980 accertato dall'azienda medesima in sede di rendiconto consuntivo (cap. 14600).

Art. 6.

Attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare

Ai fini dell'impianto di attività sperimentale, dimostrative e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare, volta ad accertare la vocazione delle zone per il miglioramento delle colture agricole, è disposta a norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'autorizzazione di spesa di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1981 (cap. 18085).

Art. 7.

Contributo straordinario E.R.S.A.

Per il finanziamento degli oneri conseguenti alla sottoscrizione da parte dell'E.R.S.A. di quota capitale sociale della Colombani-Lusuco S.p.a. di Portomaggiore (Ferrara), autorizzata con atto consiliare della Regione n. 809 del 21 ottobre 1981, e finalizzata al mantenimento della percentuale di partecipazione azionaria dell'E.R.S.A. al livello del 28 per cento in occasione dell'aumento del capitale sociale della richiamata S.p.a. da lire 100.000.000.000 a L. 15.000.000.000 è autorizzata per il 1981 la spesa di L. 1.500.000.000 (cap. 18760).

L'assegnazione straordinaria di cui al primo comma del presente articolo sarà erogata all'E.R.S.A. previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Insediamenti artigiani

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15 «Contributi alle imprese artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale» è autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 in ragione di L. 1.000.000.000 nel 1982 e L. 1.000.000.000 nel 1983 (cap. 21780).

Art. 9.

Impianti di acquacoltura della società SI.VAL.CO. S.p.a.

Per la concessione di contributi alla SI.VAL.CO. S.p.a. ai fini della realizzazione di opere ed impianti di valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio in proprietà della società medesima a norma dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53 è disposta per l'esercizio finanziario 1982 l'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 1.306.600.000 (cap. 24110).

L'autorizzazione di spesa di L. 1.408.000.000 disposta per l'esercizio finanziario 1981 sul cap. 24140 «Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la SI.VAL.CO. S.p.a.» è ridotta di L. 171.800.000 e stornata ad incremento della autorizzazione disposta per lo stesso esercizio sul cap. 24110 «Contributi alla SI.VAL.CO. S.p.a. per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio».

Art. 10.

Commissioni provinciali ex art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, integrata dalla legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5

Le spese inerenti al funzionamento delle commissioni provinciali, costituite a norma dell'art. 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 integrata dalla legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5, sono poste a carico della Regione e gravano sul cap. 30050 del bilancio di previsione, fermo restando che sullo stesso capitolo continua a far carico il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni medesime come disposto dall'art. 9 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5, ad eccezione delle spese di segreteria delle suddette commissioni già a carico del bilancio statale.

Art. 11.

Opere acquedottistiche

Per la concessione di contributi in capitale a favore del Consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna, con sede in Forlì, per la costruzione della diga di Ridracoli, secondo le procedure di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, è autorizzata per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di L. 3.500.000.000 (cap. 35720).

Art. 12.

Assegnazione all'IDROSER S.p.a. finalizzata agli adempimenti di cui alla legge n. 845/1980

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'anno 1981 all'IDROSER S.p.a., costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, la ulteriore somma di L. 280.000.000

per la redazione del piano per il controllo degli emungimenti del sottosuolo nelle aree previste dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1980, n. 845 « Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza » (cap. 35800).

Art. 13.

Opere di bonifica in prossimità della costa adriatica

Per il completamento degli interventi di cui all'art. 27, lettera *a*), della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica in prossimità della costa adriatica, la cui funzionalità risulti compromessa dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 35.000.000 per l'esercizio finanziario 1981 (cap. 37350).

Art. 14.

Trasferimento abitato di Succiso

Per consentire il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso in comune di Ramiseto, a norma delle leggi regionali 27 aprile 1976, n. 20 e 24 agosto 1977, n. 36, è disposta, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di L. 100.000.000 (capitolo 39100).

Art. 15.

Opere idrauliche di competenza regionale finanziate dalla legge 29 aprile 1981, n. 162

Per la realizzazione delle opere idrauliche di competenza regionale nei bacini idrografici è autorizzata la spesa di lire 1.280.000.000, per l'esercizio 1982, in corrispondenza dell'assegnazione statale a valere sulla legge 29 aprile 1981, n. 162 (capitolo 39305 c.n.i).

Per gli interventi previsti al precedente comma valgono le procedure di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Porti regionali: riduzione dell'autorizzazione di spesa

Per gli interventi di cui all'art. 2, sesto comma ed art. 9 lettera *a*) della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 è disposta una riduzione di L. 500.000.000 per l'esercizio 1981 sulla autorizzazione di spesa disposta dall'art. 44 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 (cap. 41360).

Art. 17.

Porti comunali: riduzione delle autorizzazioni di spesa

Per gli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 « Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative », sono disposte per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 le seguenti riduzioni alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte:

a) contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi di loro competenza a norma dell'art. 9, lettera *b*):

100.000.000 per l'esercizio 1982;

200.000.000 per l'esercizio 1983 (cap. 41550) (art. 28, lettera *a*), legge regionale 23 aprile 1980, n. 26; art. 45, lettera *a*), legge regionale 24 aprile 1981, n. 11);

b) contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti e per la dotazione di attrezzature nei porti ed approdi fluviali a norma della lettera *b*) dell'art. 9:

1.500.000.000 per l'esercizio 1982 (cap. 41900), (art. 28, lettera *c*), legge regionale 23 aprile 1980, n. 26);

c) contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali a norma dell'art. 9, lettera *f*):

100.000.000 per l'esercizio 1982,

100.000.000 per l'esercizio 1983 (cap. 41570), art. 28, lettera *b*), legge regionale 23 aprile 1980, n. 26; art. 45, lettera *b*), legge regionale 24 gennaio 1981, n. 11);

d) contributi in capitale ai comuni fino al 50 per cento della spesa dagli stessi sostenuta per l'elaborazione o revisione dei piani regolatori, dei porti comunali, turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali a norma dell'art. 6, quarto comma:

20.000.000 per l'esercizio 1981;
20.000.000 per l'esercizio 1982 (cap. 41620),

per una riduzione complessiva di L. 20.000.000 per l'esercizio 1981, L. 1.720.000.000 per l'esercizio 1982 e L. 300.000.000 per l'esercizio 1983.

Art. 18.

Porti e approdi fluviali

L'autorizzazione di spesa di L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1982, relativa ai contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti e la dotazione di attrezzature nei porti e approdi fluviali a norma della lettera *b*) dell'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, disposta dall'art. 28, lettera *c*) della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 è modificata nel modo seguente:

L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1982;
L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983,

per un importo complessivo di L. 1.500.000.000 nel biennio 1982-83 (cap. 41900).

Art. 19.

Opere di navigazione interna finanziate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 298

Per gli interventi in materia di opere per le vie navigabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 298, è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.000.000.000 per il biennio 1982-83, in ragione di L. 5.000.000.000 annui (cap. 41970 c.n.i.).

Per gli interventi di cui al precedente comma valgono le procedure previste dalla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

Azienda consorziale A.C.A.P. di Piacenza

Per fare fronte agli oneri sostenuti durante la gestione effettuata nel 1981 dall'Azienda consorziale A.C.A.P. di Piacenza per conto della regione Emilia-Romagna, relativamente alle linee ex S.E.A.-S.I.F.T., in base alla convenzione del 23 ottobre 1979 ed ai sensi di quanto disposto dagli articoli 186 e 187 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all'Azienda stessa la somma di L. 2.300.000.000 a titolo di rimborso *una tantum* (cap. 43216).

Art. 21.

Fondo per gli investimenti in materia di trasporti pubblici

Per gli interventi di investimento di cui alla lettera *a*) dell'art. 37 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 « Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative » è disposta per il triennio 1981-83 l'autorizzazione complessiva di spesa di L. 76.107.000.000 in ragione di L. 25.369.000.000 per ciascun esercizio, mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna sul fondo per gli investimenti, istituito presso il Ministero dei trasporti a norma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (cap. 43226).

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma assorbe e sostituisce, limitatamente agli esercizi 1981 e 1982, l'autorizzazione di spesa di L. 12.000.000.000 disposta dall'art 29 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico di persone (cap. 43220). Gli impegni eventualmente assunti su tale autorizzazione di spesa sono trasferiti d'ufficio al cap. 43226 al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Sistema cispadano delle vie di comunicazione

L'autorizzazione di spesa complessiva di L. 2.000.000.000 iscritta sugli esercizi 1981, 1982 e 1983 nella misura di L. 650.000.000 per l'esercizio 1981, L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1982 e

L. 200.000.000 per l'esercizio 1983 già disposta dall'art. 7 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 38 « Interventi promozionali per lo studio, la progettazione e la realizzazione del sistema cispadano delle vie di comunicazione » è soppressa (capitoli 41850 e 45120).

Art. 23.

Opere stradali

Per il completamento degli interventi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, relativi a contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di L. 126.000.000 a carico dell'esercizio 1981 e di L. 34.000.000 a carico dell'esercizio 1982 (cap. 45180).

Art. 24.

Trasferimento agli esercizi successivi di autorizzazioni di spesa già disposte per l'esercizio 1981

E' disposto il trasferimento agli esercizi finanziari 1982-83 delle seguenti autorizzazioni di spesa già iscritte sul bilancio di previsione per l'esercizio 1981:

A) *Spese finanziate con mezzi regionali:*

1) cap. 16450. — Contributi in capitale per la realizzazione del programma regionale di nuove opere di bonifica (regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 215): L. 7.750.000.000 dal 1981 al 1983;

2) cap. 21090. — Contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.A. per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali (legge regionale 20 dicembre 1974, n. 56; legge regionale 5 giugno 1975, n. 43): L. 1.000.000.000 dal 1981 al 1982;

3) cap. 21735. — Contributi attualizzati a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine (legge regionale 2 aprile 1973, n. 19; legge regionale 27 luglio 1974, n. 31; legge regionale 5 luglio 1976, n. 25): L. 340.000.000 dal 1981 al 1982;

4) cap. 21750. — Concorso negli interessi sui crediti di esercizio alle aziende artigiane art. 10, legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3): L. 400.000.000 dal 1981 al 1982;

5) cap. 25640. — Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere art. 3, lettere *a*) e *b*), ed art. 5, lettere *d*) ed *e*), legge regionale 14 marzo 1975, n. 16): L. 3.500.000.000 dal 1981, di cui: L. 2.000.000.000 al 1982 e L. 1.500.000.000 al 1983;

6) cap. 30850. — Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici (legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2): L. 1.000.000.000 dal 1982 al 1983;

7) cap. 37320. — Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma): L. 6.000.000.000 dal 1981, di cui lire 4.000.000.000 al 1982 e L. 2.000.000.000 al 1983;

8) cap. 38060. — Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5, legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2): L. 300.000.000 dal 1981, di cui L. 100.000.000 al 1982 e L. 200.000.000 al 1983;

9) cap. 39050. — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (legge 9 luglio 1908, n. 445 e *successive modificazioni*): L. 743.000.000 dal 1981 al 1982;

10) cap. 39300. — Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale (legge regionale 6 luglio 1974, n. 27; art. 89, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616): L. 500.000.000 dal 1981 al 1982;

11) cap. 60220. — Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi e ad altri enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, con sede nel territorio regionale per la trasformazione in case protette delle case di riposo o per la istituzione di case protette (legge regionale 1° settembre 1979, n. 30): L. 500.000.000 dal 1981 al 1982;

12) cap. 78700. — Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616): L. 240.000.000 dal 1981 al 1982;

13) cap. 78720. — Contributi in conto capitale a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere ed attrezzature a carattere sportivo e ricreativo (legge regionale 24 luglio 1979, n. 20): L. 520.000.000 dal 1981, di cui: L. 370.000.000 al 1982 e L. 150.000.000 al 1983.

B) *Spese finanziate con mezzi statali:*

1) cap. 16110. — Interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (legge 27 dicembre 1977, n. 984, articoli 11 e 12): L. 4.700.000.000 dal 1981 al 1983;

2) cap. 16800. — Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (legge regionale 1° luglio 1974, n. 24): L. 1.000.000.000 dal 1981 al 1983.

Art. 25.

Tesorerie delle unità sanitarie locali

Il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 « Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina delle contabilità nell'unità sanitaria locale » è sostituito dal seguente:

« L'unità sanitaria locale provvede all'attività di tesoreria, affidandone di norma la gestione all'istituto di credito tesoriere del comune capoluogo della unità sanitaria locale nel caso in cui sia costituita l'associazione dei comuni ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1; ovvero, all'istituto tesoriere della comunità montana, ove la delimitazione territoriale di quest'ultima coincida con quella dell'unità sanitaria locale, per la durata dei contratti di tesoreria medesimi. L'affidamento ad istituto di credito diverso o a più istituti di credito associati è possibile qualora il tesoriere del comune capoluogo e della comunità montana non aderiscano alle condizioni generali stabilite a norma dell'ultimo comma del presente articolo, ovvero qualora sussistano validi motivi di carattere economico od organizzativo per l'adozione di una soluzione diversa dalla norma e di essi si fornisca ampia esposizione nel contesto dell'atto di affidamento. »

Il secondo comma dell'art. 100 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 « Norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali » è sostituito dal seguente:

« Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere dell'unità sanitaria locale rende al comitato di gestione il conto di cassa entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il predetto conto deve dimostrare:

(*idem...omissis...*) ».

Art. 26.

Modifica del primo comma dell'art. 67 *della legge regionale* 24 *aprile* 1981, *n.* 11

Il primo comma dell'art. 67 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale cui la Regione è espressamente autorizzata dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per gli esercizi finanziari 1981-83 l'autorizzazione di spesa di L. 500.000.000 annui per la concessione di contributi per iniziative sportive ricreative dei giovani da attuarsi con le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20 (cap. 78770) ».

Art. 27.

Modifiche alla entità percentuale del contributo annuo regionale sui mutui contratti dagli enti locali e riserva a favore delle iniziative finanziate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi annui costanti concessi dalla Regione in conto ammortamento dei mutui per il finanziamento di opere pubbliche

eseguite da enti locali sono elevabili sino all'8 % della somma mutuata per tutti gli interventi autorizzati a norma delle seguenti leggi regionali:

legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5 - Opere fognarie di interesse degli enti locali;

legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 - Opere acquedottistiche di interesse degli enti locali;

legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 - Art. 18, lettera *b*) - Sistemazione, miglioramento e costruzione di opere stradali;

legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51 - Riattamento di edifici pubblici destinati ad attività civiche ed amministrative, e sono riservati alle sole opere che non beneficiano del finanziamento creditizio da parte della Cassa depositi e prestiti.

Su richiesta degli enti locali beneficiari, la Regione è autorizzata ad elevare fino all'8 per cento annuo l'entità del contributo costante annuo già formalmente concesso in passato ed ancora in vita, qualora l'ente locale abbia ricevuto diniego espresso al finanziamento dell'opera ammessa al contributo regionale da parte della Cassa depositi e prestiti.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riserva di cui al precedente primo comma del presente articolo e la facoltà di cui al precedente secondo comma si applicano anche ai contributi annui costanti concessi a norma delle leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 in materia di costruzione, impianto ed arredamento di asili nido comunali, e 14 marzo 1975, n. 16 in materia di opere ed impianti turistici destinati ad uso pubblico, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28.

Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree

Il paragrafo *b*) dell'art. 2 della legge 14 maggio 1975, n. 31, è soppresso e così sostituito:

« *b*) nuovi impianti e ristrutturazione di vigneti nelle zone di produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 ».

Art. 29.

Copertura finanziaria

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1981-83, stato di previsione delle entrate, e nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio pluriennale, come modificato dalla legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83, secondo provvedimento generale di variazione approvato dal consiglio regionale nella stessa seduta di approvazione della presente legge e secondo quanto esposto nell'allegato *A* - Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale delle autorizzazioni di spesa e delle relative coperture.

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 novembre 1981

TURCI

(*Omissis*).

(7150)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813560)